

N. R.G. 2/2020 C.P.



## TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE PRIMA CIVILE – SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonio Ali'	Presidente
dott. Federico Maida	Giudice Rel.
dott. Nicoletta Rusconi	Giudice

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nel procedimento iscritto al al n. r.g. **2/2020 C.P.**;

visto il ricorso depositato da **BOSCO Antonio** con l'assistenza legale dell'avv. Marco DE BENEDICTIS per procura a margine dell'atto, al fine di ottenere – ai sensi dell'art. 161, comma VI, l.fall. – l'ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. in bianco, con riserva di depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi II e III della norma citata;

visto l'art. 161, comma VI, l.fall.;

esaminata la documentazione in atti;

ritenuta la propria competenza per territorio;

rilevato che, all'esito dell'integrazione documentale disposta dal Collegio in data 28/2/2020, il debitore ricorrente ha depositato situazioni economico-patrimoniale alle date del 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 nonché quella aggiornata alla data di accesso alla procedura unitamente alle visure catastali inerenti i beni di proprietà personale;

ritenuto che, dall'esame dei predetti documenti, risulta la sussistenza dei requisiti dimensionali richiesti per l'ammissione alla procedura e si evince la sussistenza dello stato di crisi;

visto l'elenco dei creditori;

rilevato che:

- l'istante ha depositato l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9, L. Fall.;
- non risultano depositate istanze di fallimento;

vista l'avvenuta comunicazione al Pubblico Ministero e la pubblicazione nel registro delle imprese;

ritenuto che:

- il ricorrente ha prospettato il deposito di una proposta di concordato preventivo con continuità diretta aziendale;



- in mancanza di ragioni specificamente indicate dal debitore, deve essere concesso il termine di giorni 90 per il deposito della proposta e del piano;
- appare opportuno nominare il commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., come novellato dal D.L. n. 69/2013, affinché, previo esame delle scritture contabili che, a norma dell'art. 170, comma, 2 l.fall. devono essere tenuti a disposizione dal debitore:
  - verifichi se la proponente ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti, ovvero commesso altri atti di frode ai creditori fra cui a titolo esemplificativo l'omissione intenzionale di passività significative, le false comunicazioni sociali, la sottrazione fraudolenta di beni alla garanzia dei creditori mediante atti di cui non sia stata data notizia in adempimento degli obblighi informativi; ove accerti il compimento delle superiori condotte, riferirà immediatamente al Tribunale;
  - accerti se l'elenco dei creditori e dei rispettivi crediti sia aggiornato alla data di pubblicazione della domanda di pre-concordato nel registro delle imprese;
  - previo esame della documentazione trasmessa in adempimento degli obblighi informativi, ne verifichi la completezza;
  - segnali l'eventuale inerzia del debitore o manifesta inidoneità degli atti di preparazione della proposta definitiva;
  - segnali eventuali atti di straordinaria amministrazione non autorizzati compiuti in corso di procedura, ovvero pagamenti volti all'estinzione di debiti anteriori al deposito della domanda di concordato con riserva;
- il commissario giudiziale dovrà adempiere i superiori compiti riferendo per iscritto al Tribunale ogni volta che lo ritenga necessario e comunque **entro sette giorni dalla scadenza dei termini assegnati alla proponente per l'adempimento degli obblighi informativi**;

ritenuto che va posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare la somma indicata nel dispositivo per spese di procedura, somma da ritenersi congrua tenuto conto del passivo rappresentato dall'elenco dei creditori allegato al ricorso;

#### **P.Q.M.**

Dà atto, per gli effetti di cui all'art. 168 l.fall., della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese a cura del Cancelliere ai sensi dell'art. 161, comma 5, l.fall. (come novellato dall'art. 33, d.l. 83/2012 conv. con legge n. 134/2012);

#### **ASSEGNA**

al ricorrente termine di **giorni 90 (novanta)**, a decorrere dalla pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l.fall. ovvero per la presentazione di domanda ex art. 182bis l.fall.;

#### **NOMINA**

commissario giudiziale l'**avv. Ettore RIZZA**;

#### **RISERVA**

al Tribunale l'autorizzazione al compimento degli atti di straordinaria



amministrazione di cui agli artt. 161, comma 7 e 167, comma 2, l.fall.;

**DISPONE**

che il ricorrente depositi – **entro 30 giorni da oggi e poi con periodicità mensile** – i seguenti documenti:

- situazione economico-finanziaria aggiornata dell'impresa, che il Cancelliere trasmetterà per la pubblicazione nel registro delle imprese entro il giorno successivo;
- relazioni aggiornate sulla gestione dell'impresa, anche finanziaria, comprensive di un elenco aggiornato dei creditori dell'impresa con specifica segnalazione dei crediti maturati e dei debiti estinti a partire data della domanda di concordato, e di un elenco dei procedimenti esecutivi immobiliari e mobiliari e dei procedimenti cautelari pendenti,
- relazione sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

che il ricorrente assolva gli obblighi informativi di cui sopra trasmettendo i documenti indicati nei termini assegnati al commissario giudiziale con contestuale deposito telematico in cancelleria, avvertendo che, in mancanza, la domanda sarà dichiarata inammissibile;

che il Commissario giudiziale vigili sul rispetto degli obblighi informativi ed esprima il suo parere anche sull'attività compiuta dalla ricorrente ai fini della predisposizione del piano e della proposta;

**DISPONE**

che il ricorrente, **nel termine di giorni 7 (sette) da oggi** depositi, a titolo di fondo spese della procedura, la somma di euro 5.000,00 su di un conto corrente intestato alla procedura;

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 17 L.Fall.

Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Fallimentare, il 12/03/2020.

**IL PRESIDENTE**

Dott. Antonio Ali'

**DEPOSITATO TELEMATICAMENTE**

**EX ART. 15 D.M. 44/2011**

